

## **CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

### **per l'affidamento di servizi professionali per la conduzione dei sistemi della Corte dei conti**

#### **TRA**

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

#### **E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

#### **PREMESSO CHE**

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei conti, di seguito per brevità anche "Amministrazione", hanno affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi professionali per la conduzione dei sistemi della Corte dei conti;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto; ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del Contratto" e "Condizioni speciali del Contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni

speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" – Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

**Articolo 1 S**

**Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nei luoghi indicati nel Capitolato Tecnico e conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e nei suoi allegati:
  - a) Gestione PdL, così articolato:
    1. Help Desk di I livello;
    2. Help Desk di II livello;
  - b) Servizio di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP), così articolato:
    1. Conduzione Serventi;
    2. Conduzione Rete;
    3. Conduzione Sicurezza;
  - c) Servizio di Consulenza sistemistica a Richiesta (SCSR), così articolato:
    1. Supporto Progetti;
    2. Supporto Laboratorio;

3. Publishing;

4. Vulnerability Assessment;

da erogarsi nell'arco di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività", di cui al successivo art. 2 S, comma 1, fatto salvo quanto indicato al medesimo art. 2 S, comma 5;

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici che comunque formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
4. I servizi di cui al precedente comma 1 saranno organizzati dall'Impresa in funzione del raggiungimento degli "Obiettivi di prestazione" dei servizi stessi e nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato Tecnico o nell'Offerta tecnica, se migliorativi.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip/Amministrazione non garantisce l'attivazione dei predetti servizi.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà altresì la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi e degli eventuali servizi connessi, indicati dall'Impresa stessa nell'Offerta tecnica, nei tempi e nei modi in essa indicati e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato.

Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi un Piano della qualità specifico che contenga anche l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.

7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico, ovvero nell'Offerta Tecnica, se migliorativi, e dettagliatamente previsti nei singoli Piani di Lavoro.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione, secondo quanto specificato nel Capitolato tecnico.
9. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il dott. Maurizio Monda.

## **Articolo 2 S**

### **Durata e Affiancamento**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine ultimo di durata.
3. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula, l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di

efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze (anche in relazione alle migliori offerte), a personale Consip/Amministrazione o a terzi da questa designati, nei limiti concordati con Consip/Amministrazione. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

5. *(SE OFFERTO)* L'impresa si impegna, altresì, ad erogare le attività aggiuntive di trasferimento del know how di fine fornitura, senza alcun onere per Consip e/o l'Amministrazione, nei successivi 30 giorni solari alla data di fine attività corrispondenti a gruppo di lavoro di 5 risorse.

### **Articolo 3 S**

#### **Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto (e opportunamente attuate previa condivisione con Consip e/o Amministrazione), nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di

- compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
  4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip e/o all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
  5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
  6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Articolo 4 S**

##### **Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione le apparecchiature hardware ed eventuali prodotti software realizzati ad hoc utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'Offerta tecnica e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 6.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, ad utilizzare,

- pubblicare, diffondere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
  4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici. Inoltre, al termine delle attività contrattuali l'Impresa dovrà consegnare a Consip/Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 6, e dei prodotti programma utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione degli stessi, nel caso in cui Consip o l'Amministrazione si avvalgano della facoltà di acquisirne la proprietà in base al disposto di cui al precedente comma 1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
  5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
  6. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
  7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del



codice civile.

## **Articolo 5 S**

### **Dimensioni dei singoli servizi**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a), punto 1, (Help desk di I livello) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 48 (quarantotto) mesi.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a), punto 2 (Help desk di II livello), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 48 (quarantotto) mesi.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b) la dimensione delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è di 18.240 (diciottomiladuecentoquaranta) Giorni Persona, salvo quanto previsto al successivo comma 9.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera c), punti da 1 a 3, è pari a 3.840 (tremilaottocentoquaranta) Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera c), punto 4 è pari a 16 scansioni.
6. Nei primi 3 mesi dalla "Data di inizio delle attività" (periodo transitorio), o nel diverso termine indicato nell'Offerta se migliorativo, come definito nel Capitolato tecnico, il mancato raggiungimento dei previsti livelli di servizio non sarà soggetto all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna, comunque, al raggiungimento del livello di qualità e ad evitare ogni scostamento dalle soglie previste. Infatti, durante tale periodo transitorio avranno comunque efficacia gli indicatori di qualità generali di cui all'Appendice 1 al Capitolato tecnico, pertanto laddove previsto dall'art. 14 S l'Impresa è soggetta all'applicazione delle penali e agli Obiettivi di prestazione.
7. L'impresa prende atto ed accetta che (anche durante il periodo transitorio) la



corresponsione di una quota dei singoli corrispettivi (parte variabile) è comunque legata al raggiungimento degli Obiettivi di prestazione come dettagliato al successivo art. 15 S.

8. L'Impresa prende atto ed accetta che, con riferimento ai servizi di Help Desk di I e II livello, nel caso in cui non fossero presenti tutte le risorse previste per tali servizi, i relativi gruppi di lavoro verranno integrati con le risorse appartenenti ai Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP). Tale integrazione verrà effettuata con profili professionali di pari livello, ove possibile, e non comporterà costi aggiuntivi al di fuori del canone previsto, che rimarrà peraltro invariato.
9. L'impresa prende atto ed accetta che in relazione ai servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b) e lettera c), all'attivazione degli stessi e per ciascun anno contrattuale sarà concordato per ciascun servizio/attività un massimale di spesa per l'esercizio finanziario in corso. Nel caso in cui la variazione (in diminuzione) del massimale lo richieda, l'Amministrazione potrà comunque concordare le adeguate variazioni dei livelli di servizio. L'Impresa prende atto che tale massimale in nessun caso potrà essere superato per più del 20% e si impegna ad erogare i servizi richiesti e a predisporre ciascun Piano di lavoro tenendo conto di tale vincolo. Tale massimale annuo non è applicabile ai servizi a canone.

## **Articolo 6 S**

### **Piano della Qualità**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, nei termini e nei modi come meglio descritti nel Capitolato tecnico e nelle relative appendici, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso; quest'ultima si obbliga entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Consip, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, in mancanza del quale è fatto salvo il diritto

della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 30 giorni lavorativi dalla prima consegna, al netto dei tempi necessari alla Consip per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S.

3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera, o comunque su richiesta Consip, secondo le modalità e la tempificazione indicate nel Capitolato tecnico.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico.

#### **Articolo 7 S**

##### **Garanzie**

1. L'Impresa garantisce che i supporti ed i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Al fornitore verrà inoltre richiesto di sottoscrivere l'accettazione per il rispetto delle politiche di sicurezza adottate dalla Corte dei conti cui dovrà, pertanto, conformarsi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

#### **Articolo 8 S**

##### **Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,

l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

avvalendosi delle seguenti imprese:

\_\_\_\_\_.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*oppure*

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **Articolo 9 S**

### **Pianificazione delle attività**

1. L'Impresa, nei casi e secondo le modalità previste nel paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché le attività "ad evento" nel caso in cui sia prevista un'attività legata al mantenimento dell'efficienza dei sistemi (es. innalzamento di versione del software di sistema) o comunque un'attività identificabile nell'ambito del servizio o delle attività continuative. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione scritta da parte della Consip e/o Amministrazione. In caso di mancata approvazione, la Consip e/o Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip e/o Amministrazione stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla suddetta comunicazione di Consip e/o Amministrazione, pena

- l'applicazione delle penali, e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
  5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

#### **Articolo 10 S**

##### **Risorse impiegate**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, in aggiunta al personale richiesto per l'espletamento dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa dovrà consegnare, integrandoli con quelli già consegnati in sede di Offerta, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del presente contratto, i *curricula* delle figure professionali impegnate nell'erogazione dei servizi di cui all'Articolo 1 S, comma 1, lettere a) e b) con le certificazioni dichiarate nell'Offerta. Tale obbligo deve essere adempiuto anche in corso di fornitura, all'attivazione di un intervento nell'ambito del servizio di Consulenza sistemistica a richiesta di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera c), ovvero qualora si debba provvedere alla sostituzione e/o inserimento di una risorsa, in questo caso il termine di presentazione del relativo curriculum decorre dalla

- data di comunicazione della sostituzione/inserimento da parte dell'Impresa o dalla data di richiesta di sostituzione da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno comunque possedere i requisiti/certificazioni descritti nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico ovvero quelli migliorativi eventualmente dichiarati nell'Offerta tecnica.
  4. Nel corso della durata contrattuale, con riferimento ai servizi di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera a), punti 1 e 2, nel caso in cui non fossero presenti tutte le risorse per essi previste, i relativi gruppi di lavoro verranno temporaneamente integrati con le risorse appartenenti ai Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP). Tale integrazione verrà effettuata, con profili professionali di pari livello o superiori.
  5. La Consip/Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al precedente comma 2. Il fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse, per un colloquio di due ore presso una delle sedi della Consip e/o Amministrazione, entro i medesimi termini indicati al precedente comma 2 in relazione alla messa a disposizione dei curriculum da parte dell'Impresa.
  6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip/Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip/Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
  7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, la Consip/Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
  8. Ove la Consip/Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà

comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, da parte della Consip/Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip/Amministrazione.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.
12. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Articolo 11 S**

##### **Consegna dei prodotti**

1. I Prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico ovvero se migliorativi, nell'Offerta tecnica, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".

2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. I prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 6, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro approvato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 S.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *“ritardo o mancata consegna dei prodotti”*.

#### **Articolo 12 S**

##### **Verifica ed accettazione**

1. Ogni singola soluzione resa disponibile dall'Impresa verrà sottoposta a verifica ed accettazione secondo quanto verrà concordato con la Consip/Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di verifica verrà redatto relativo verbale.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
3. Nel caso in cui, durante le verifiche, venissero rilevate anomalie che secondo Consip/Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, le verifiche verranno interrotte e riprenderanno ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
4. L'esito positivo della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.

#### **Articolo 13 S**

##### **Monitoraggio**



1. L'Impresa prende atto che la Consip/Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa si impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

#### **Articolo 14 S**

##### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo per la **prima consegna del Piano della Qualità Generale**, di cui all'art. 6S rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 6S, **comma 2**, in caso di **mancata approvazione del Piano della Qualità Generale**, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. **9S Pianificazione delle attività**, la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per singolo documento.
4. In caso di **mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi** di cui al precedente art. 1 S comma 6 così come rappresentate nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicate nei Piani di lavoro, la Consip:
  - (eventuale) in relazione alla soluzione offerta relativamente al criterio di valutazione **S2, lettera b)**, applicherà una penale per un importo pari al 2% (dueper cento) del corrispettivo totale contrattuale;
  - (eventuale) in relazione alla soluzione offerta relativamente al criterio di valutazione **S3, lettera x)**, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 2% (dueper cento) del corrispettivo totale contrattuale.
5. Per ciascuna unità eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore **IQ1 Adeguatezza delle risorse** di cui al Piano della qualità, la Consip applicherà una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) fino ad un massimo pari al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo totale contrattuale.
6. Per ogni unità eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore **IQ2 Turn over del personale** di cui al Piano della qualità, la Consip applicherà una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) che verrà progressivamente aumentata di €1.000,00 (mille/00) dalla seconda unità in poi eccedente il predetto valore soglia, fino ad un massimo pari al 10% (dieciper cento) del corrispettivo totale contrattuale.
7. Per ciascun punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore **IQ5 Adeguatezza del team** previsto dal Piano della qualità, la Consip applicherà una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieciper cento) del corrispettivo totale contrattuale.
8. Per il superamento del numero massimo complessivo tollerato (pari a n. 6) di rilievi formalizzati per iscritto (con lettera di rilievo) per il mancato rispetto delle soglie previste per gli indicatori:
  - IQ3, IQ4, IQ6, IQ7, IQ8; IQ9; IQ10;
  - (eventuali IQA1, IQA2, IQA3, IQA4).

la Consip applicherà una penale pari ad € 20.000,00 (ventimila/00).

Inoltre per ogni lettera di rilievo successiva alla 7° verrà applicata una ulteriore penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00).

Si precisa a tal fine che il numero di lettere di rilievo verrà monitorato ogni 12 mesi a decorrere dalla “Data inizio attività”.

9. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all’articolo 1S comma 1 lettera a), punto 1 (Help Desk I livello), al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell’Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

- ◆ LdS1 – HD1 - **Tempestività di risoluzione delle chiamate al primo livello;**
- ◆ LdS2 – HD1 – **Tempestività di attivazione di strutture di livello superiore o Fornitore esterno;**
- ◆ LdS4 – HD1 - **Percentuale massima di errate attribuzioni al secondo livello di Help Desk o Fornitore esterno;**
- ◆ LdS5 – HD1 - **Tempestività di aggiornamento della base dati CMS;**
- ◆ LdS6 – HD1 – **Rilevazione ticket chiusi e non archiviati;**

di cui al Piano della Qualità, la Consip:

- per ogni scostamento percentuale peggiorativo dalle soglie minime, applicherà una penale pari al 3% (treper cento) del corrispettivo dei servizi medesimi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 20% (ventiper cento) del corrispettivo stesso.

10. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all’articolo 1 S comma 1 lettera a), punto 2 (Help Desk II livello) al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell’Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

- ◆ LdS 7 – HD2 - **Trouble ticket risolti;**
- ◆ LdS 9 – HD2 – **Tempestività per attivazione del Fornitore hw/sw;**
- ◆ LdS 10 – HD2 – **Tempestività di aggiornamento della base dati CMS;**

di cui al Piano della Qualità, la Consip:

- per ogni scostamento percentuale peggiorativo dalle soglie minime, applicherà una penale pari al 3% (treper cento) del corrispettivo dei servizi medesimi relativo al periodo di rilevazione di riferimento, fino ad un massimo pari al 20% (venti) del corrispettivo stesso.

11. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera a), punto 2., al termine di ogni periodo di riferimento della, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

◆ **LdS 8 – HD2 - Tempestività di soluzione dei ticket;**

di cui al Piano della Qualità, la Consip:

- per ogni scostamento percentuale peggiorativo dalle soglie minime, applicherà una penale pari all' 1% (unoper cento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento fino ad un massimo pari al 10% (dieciper cento) del corrispettivo stesso.

12. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b), al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

◆ **LdS11 – SCSP – Tempestività di risposta al disservizio;**

◆ **LdS13 – SCSP – Tempestività di attivazione a fronte di un guasto bloccante;**

di cui al Piano della Qualità, la Consip:

- per ogni scostamento percentuale peggiorativo dalle soglie minime, applicherà una penale pari all'1% (unoper cento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 10% (dieciper cento) del corrispettivo stesso.

13. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b), al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione,

così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

- ◆ LdS12 – SCSP – **Tempestività di risoluzione del disservizio;**
- ◆ LdS14 – SCSP – **Tempestività di risoluzione a fronte di un Guasto bloccante;**

di cui al Piano della Qualità (indicati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico), la Consip:

- per ogni scostamento percentuale peggiorativo dalle soglie minime, applicherà una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo stesso;
- qualora la mancata risoluzione del disservizio e/o guasto bloccante si protragga oltre le h24 lavorative, la Consip applicherà un'ulteriore penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento.

14. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b), al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

- ◆ LdS15 – SCSP Reperibilità – **Tempestività di risposta del servizio tecnico in reperibilità;**
- ◆ LdS16 – SCSP – **Tempestività di attivazione del servizio a fronte di attività non pianificate;**

di cui al Piano della Qualità (indicati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico), la Consip:

- per ogni scostamento percentuale peggiorativo dal valore di soglia, applicherà una penale pari ad € 300,00 (trecento/00).

15. In caso di **revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000** rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel

- caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) qualora tale revoca o sospensione perduri per un periodo di 3 (tre) mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 S.
16. La Consip si riserva altresì di applicare una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni violazione riscontrata rispetto alla mancata osservanza delle **politiche di sicurezza** adottate dalla Corte dei conti ed accettate dall'Impresa ai sensi dell'art. 7S.
17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
18. Nel caso di applicabilità di più penali riconducibili al singolo evento, per effetto dell'imputabilità di uno o più inadempimenti considerati, la Consip procederà all'applicazione della penale più onerosa fra quelle applicabili.
19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
21. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse,

oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (venti) del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S, comma 1.

### **Articolo 15 S**

#### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni dei singoli servizi" (nonché delle migliorie proposte nell'Offerta tecnica), sulla composizione dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 10 S ed in base a tariffe, canoni e corrispettivi unitari di cui ai successivi commi, è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_),
2. Il corrispettivo per i servizi di **"Help Desk di I livello"** di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera a) punto 1, è pari ad Euro = \_\_\_\_\_, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 3.
3. Il canone mensile per i servizi di **"Help Desk di I livello"** per singola tranche di 50 utenti di cui al precedente comma 2, è pari ad Euro = \_\_\_\_\_, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 7.
4. Il corrispettivo per i servizi di **"Help Desk di II livello"** di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera a) punto 2, è pari ad Euro = \_\_\_\_\_, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 5.
5. Il canone mensile per i servizi di **"Help Desk di II livello"** per singola tranche di 50 utenti di cui al precedente comma 4, è pari ad Euro = \_\_\_\_\_, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 7.
6. Il canone mensile per i servizi di **Help Desk di I e II livello** di cui rispettivamente ai precedenti comma 3 e 5 è formato dalle seguenti componenti:
  - ◆ 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;



- ◆ 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità.
7. Si precisa che il canone mensile di ciascun servizio potrà essere aggiornato per variazioni di tranches di 50 utenti in aumento o in diminuzione rispetto al numero utenti e sarà applicato dal mese successivo alla avvenuta variazione alla quotazione forfetaria. Si precisa a tal fine che per variazioni, in aumento o in diminuzione, inferiori al numero di utenti suindicato non è previsto nessun adeguamento del canone.
8. Per i Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP) e i Servizi di Consulenza sistemistica a Richiesta (SCSR) per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 11.
9. Il corrispettivo per i “**Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP)**” di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera b), è pari ad Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) ed è composto come segue:
- 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;
  - 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento, per il relativo periodo di riferimento, dell'obiettivo di prestazione “Qualità del servizio di Conduzione sistemistica a presidio (SCSP)”.

La corresponsione della quota variabile avverrà al termine del periodo di riferimento in base alle risultanze della rilevazione periodica dei livelli di servizio inerenti l'obiettivo di prestazione.

10. Il corrispettivo per i “**Servizi di Consulenza sistemistica a Richiesta (SCSR)**” di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera c) punti 1, 2 e 3, è pari ad Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) ed è composto come segue:
- 100% parte fissa, che verrà corrisposta sempre.
11. Le tariffe per figura professionale per i “Servizi di Conduzione sistemistica a

Presidio (SCSP)” e i “Servizi di Consulenza sistemistica a Richiesta (SCSR)”, relativamente alle Attività in orario standard, sono le seguenti:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente specialista	€ _____,___ = (____/____)
Sistemista Coordinatore	€ _____,___ = (____/____)
Sistemista senior	€ _____,___ = (____/____)
Sistemista	€ _____,___ = (____/____)
Sistemista junior	€ _____,___ = (____/____)

12. Il **corrispettivo massimo per la “Reperibilità”** della figura professionale Sistemista all’interno dei Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP) è pari ad Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_).
13. La **tariffa per la “Reperibilità”** della figura professionale Sistemista all’interno dei Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP) è la seguente:

Figura professionale	Euro/giorno
Sistemista Reperibilità	€ _____,___ = (____/____)

14. Laddove la prestazione giornaliera remunerata a tempo e spesa sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
15. La tariffa giornaliera, calcolata su base oraria (8 ore) per la figura professionale impegnata per le **attività “Fuori orario”** sarà maggiorata del 30%. L’importo complessivo massimo per l’erogazione “Fuori Orario” dei Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP) e dei Servizi di Consulenza sistemistica a Richiesta (SCSR) è pari all’1% del corrispettivo per i Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP) riportato al precedente comma 9.
16. Il corrispettivo unitario giornaliero per la figura professionale impegnata per le **attività in “Trasferta”** sarà maggiorato del 30%. L’importo massimo complessivo per l’erogazione in “Trasferta” dei Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (SCSP) e dei Servizi di Consulenza sistemistica a Richiesta (SCSR) è pari all’1,2% del corrispettivo per i Servizi di Conduzione

- sistemistica a Presidio (SCSP) riportato al precedente comma 9.
17. Il costo unitario della scansione per il servizio di **Vulnerability Assessment** di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera c) punto 4, è pari ad Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) ed è determinato sulla base del numero di scansioni effettuate, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico.
18. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
19. Le tariffe e i canoni mensili sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
20. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
21. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
22. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **Articolo 16 S**

### **Fatturazione**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
- Attività a canone (**Help Desk di I livello**): con cadenza trimestrale posticipata per il 95% dell'importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e per il 5% dell'importo al raggiungimento e mantenimento, per il periodo di riferimento, degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati

nel Piano della Qualità;

- Attività a canone (**Help Desk di II livello**): con cadenza trimestrale posticipata per il 95% dell'importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e per il 5% dell'importo al raggiungimento e mantenimento, per il periodo di riferimento, degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità;
- Attività a consumo in modalità continuativa (**Servizi di Conduzione sistemistica a Presidio**):
  - con cadenza mensile posticipata, per il 95% dell'importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip;
  - con cadenza trimestrale posticipata, per il 5% dell'importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip, al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità;
- Attività a consumo in modalità a richiesta (**Servizi di Consulenza sistemistica a Richiesta**): con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato e approvato dalla Consip;
- Attività a consumo (**Reperibilità**): con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato e approvato dalla Consip;
- Attività a consumo (**Fuori Orario**): con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato e approvato dalla Consip;

- Attività a consumo (**Trasferte**): con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato e approvato dalla Consip;
  - Attività a consumo (**Servizio di Vulnerability Assessment**): con cadenza trimestrale posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali rientranti nel Piano di lavoro aggiornato e approvato dalla Consip.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (Help Desk I e II livello, Servizi di Conduzione Specialistica a Presidio, Servizi di Consulenza Specialistica a Richiesta, Vulnerability Assessment), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della Consip controfirmata dall'Amministrazione, attestante che i servizi sono stati effettivamente resi. Nel caso dei servizi di Help Desk di I e II livello, le fatture dovranno riportare altresì i canoni unitari per singola tranche (di 50 utenti) moltiplicato il numero di tranche di utenti del periodo di riferimento.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
5. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, codice A.B.I. \_\_\_\_\_, codice  
C.A.B. \_\_\_\_\_.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione dichiarata delle attività. In ottemperanza all'art. 35 del D.L. 223/2006 le Società componenti il Raggruppamento dovranno trasmettere alla Consip la documentazione di cui al precedente comma 2. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si

riferisce.

9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

## **Articolo 17 S**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa



richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;

- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 9G;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell'articolo 7G;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere", art. 6S "Piano della qualità", art. 9S "Pianificazione delle Attività", art. 10 S "Risorse impiegate", art. 14 S "Penali", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Deontologico", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip/Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

\_\_\_\_\_

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3G - Aumento e diminuzione

Articolo 4G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11G - Cauzione

Articolo 12G - Recesso

Articolo 13G - Recesso per giusta causa

Articolo 14G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16G - Subappalto

Articolo 17G - Foro esclusivo

Articolo 18G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20G - Codice deontologico



Articolo 21G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

il legale rappresentante

---